

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2003

relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2002

[notificata con il numero C(2003) 3302]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2003/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo con regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, nonché l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi in Danimarca nel 2002. La comparsa di questa malattia presenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) Al fine di contribuire all'eradicazione della malattia entro i migliori termini, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese secondo i regolamenti comunitari sono finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di tali azioni è governato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.
- (4) Il versamento del concorso finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

- (5) In data 14 marzo 2003 la Danimarca ha presentato una valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell'eradicazione della malattia. La suddetta valutazione raggiunge un importo di 58 milioni di corone danesi (DKK).
- (6) Giova fin d'ora, nell'attesa che vengano effettuati i controlli della Commissione, fissare l'importo di un anticipo sul concorso finanziario della Comunità. Tale anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario fissato sulla base dei costi stimati per l'indennizzo degli animali e di altri costi.
- (7) Giova precisare la nozione di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», utilizzato all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE nonché le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati» nonché le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» collegati all'abbattimento obbligatorio degli animali e alla distruzione obbligatoria delle uova.
- (8) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

**Concessione di un concorso finanziario della Comunità alla Danimarca**

Ai fini dell'eradicazione della malattia di Newcastle nel 2002, la Danimarca può beneficiare di un concorso finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti all'abbattimento obbligatorio dei loro animali e alla distruzione delle uova a titolo delle misure di eradicazione dei focolai di malattia di Newcastle comparsi nel 2002, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione;
- b) le spese collegate alle misure di distruzione degli animali, delle uova e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione oppure alla distruzione, quando necessario, delle attrezzature contaminate, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Al fine della presente decisione, sono applicabili le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, entro i novanta giorni che seguono l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, abbattimento o distruzione;
- b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionali in rapporto con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della malattia di Newcastle;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, la cui natura e il collegamento diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali o la distruzione delle uova nelle aziende agricole siano stati dimostrati.

#### Articolo 3

#### Modalità di pagamento del concorso finanziario

- Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all'articolo 6, viene versato un anticipo di 1 000 000 di EUR a titolo del concorso finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Danimarca riguardanti l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali e le uova e, se del caso, i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati.
- La Commissione statuisce, se del caso dopo l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6, sul saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

#### Articolo 4

#### Spese ammissibili coperte dal concorso finanziario della Comunità

- Il mancato rispetto da parte delle autorità danesi del termine di pagamento di cui all'articolo 2, lettera a), si traduce in una riduzione degli importi ammissibili secondo le regole riprese di seguito:
  - 25 % di riduzione per pagamenti effettuati tra i 91 e i 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
  - 50 % di riduzione per pagamenti effettuati tra i 106 e i 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
  - 75 % di riduzione per pagamenti effettuati tra i 121 e i 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
  - 100 % di riduzione per pagamenti effettuati oltre i 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.

Tuttavia, la Commissione applicherà un frazionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si presentassero condizioni particolari di gestione per talune misure, oppure se la Danimarca apporta giustificazioni fondate.

- Il concorso finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, lettera b), riguarda solo i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate nell'allegato I.
- Il calcolo del concorso finanziario della Comunità esclude:
  - a) l'imposta sul valore aggiunto;
  - b) le remunerazioni dei funzionari;
  - c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione dei materiali consumabili.

#### Articolo 5

#### Condizioni di versamento e documenti giustificativi

- Il concorso finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:
  - a) una domanda presentata conformemente agli allegati II a, II b e III entro i termini fissati nel paragrafo 2;
  - b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda agricola in cui gli animali sono stati abbattuti e distrutti o in cui uova sono state distrutte, nonché una relazione finanziaria;
  - c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione, di cui all'articolo 6.

I documenti di cui alla lettera b), devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

- La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica conformemente agli allegati II a, II b e III entro un termine di trenta giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di non rispetto del suddetto termine, il concorso finanziario della Comunità viene ridotto del 25 % per mese di ritardo.

*Articolo 6***Controlli in loco effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità danesi competenti, può effettuare controlli in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 e le spese relative.

*Articolo 7***Destinatario**

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I***Spese ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2**

1. Costi collegati all'abbattimento degli animali:
    - a) salari e remunerazioni degli operai specialmente impiegati per l'abbattimento;
    - b) beni consumabili e attrezzatura specifica utilizzata per l'abbattimento o per la distruzione delle uova;
    - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il luogo di abbattimento.
  2. Costi collegati alla distruzione degli animali e delle uova:
    - a) squartamento: trasporto delle carcasse e delle uova verso il luogo di squartamento, trattamento delle carcasse e delle uova nel luogo di squartamento e distruzione delle farine;
    - b) seppellimento: personale specialmente impiegato, materiali specialmente affittati per il trasporto e il seppellimento delle carcasse e delle uova e i prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;
    - c) incinerazione: personale specialmente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali specialmente affittati per il trasporto delle carcasse e delle uova e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.
  3. Costi collegati alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle aziende:
    - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
    - b) salari e remunerazioni del personale specialmente impiegato.
  4. Costi collegati alla distruzione degli alimenti contaminati:
    - a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;
    - b) trasporto e distruzione degli alimenti.
  5. Costi legati all'indennizzo per l'attrezzatura contaminata, al valore di mercato nonché distruzione di tale attrezzatura. I costi dell'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici dell'azienda e i costi d'infrastruttura non sono ammissibili.
-



## ALLEGATO III

**Domanda di contributo all'indennizzo degli altri costi ammissibili dell'abbattimento obbligatorio**

«Altri costi» sostenuti dall'azienda n. . . . . (ad esclusione dell'indennizzo al valore degli animali)	
Rubrica	Importo IVA esclusa
Abbattimento	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Alimenti (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	